

ATTO COSTITUTIVO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'associazione avente la denominazione di "Animal Reference Association" siglabile "ARE ASSOCIATION" con sede in Torino in Corso Taranto 64.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Art. 2 - Oggetto Sociale e Natura

La missione di Animal Reference è quella di innescare, guidare e sostenere una rivoluzione sociale ed individuale incentrata sulla relazione tra l'uomo, l'ambiente e i suoi animali, permettendo l'espansione delle capacità di ogni cittadino e del benessere collettivo.

Art. 3 - Principi

L'associazione opera secondo i principi di:

- E. indipendenza: dai poteri pubblici e dalle influenze delle religioni al fine di operare in ogni momento in conformità con i propri principi
- F. imparzialità: non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe, orientamento, genere o opinione politica
- G. sostenibilità: rispetta la natura, l'ambiente e gli animali considerandoli come esseri senzienti
- H. no-profit: le eventuali attività economiche vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere rivolte a meglio conseguire gli obiettivi e le attività.

Art. 4 - Soci

Sono soci fondatori i signori intervenuti nell'assemblea costitutiva e quelli successivamente accettati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

L'adesione all'associazione è volontaria e possono farne parte sia persone fisiche che altre associazioni, enti privati e pubblici, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 5 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- A. l'Assemblea dei soci,
- B. il Consiglio Direttivo,
- C. il Presidente e il Vice Presidente,
- D. il Collegio dei Revisori,
- E. il Collegio dei probiviri.
- F. il Tesoriere
- G. il Segretario

L'assemblea può non istituire gli organi di cui ai punti D), E), F) e G) oppure li può istituire anche in forma unipersonale.

Art. 6 - L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci ha i più ampi poteri di nomina degli altri organi sociali, di indirizzo generale dell'attività dell'associazione, di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, di messa in liquidazione e di scioglimento dell'associazione.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale e delle delibere dell'Assemblea. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 8 - Il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e possono essere nominati uno o più Vice Presidenti, conferendone deleghe e i poteri.

Art. 9 - Patrimonio sociale e bilancio di esercizio.

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà.

Ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea dei soci, a data fissa o previa convocazione da parte del Presidente, il bilancio economico e la situazione patrimoniale.

Il bilancio chiude ogni anno al 31 dicembre. Il primo bilancio chiude al 31 dicembre 2019.

Art. 10 - Lo Statuto.

Lo Statuto è parte integrante dell'atto costitutivo e definisce ed integra, con maggiori dettagli, il funzionamento dell'associazione.